SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

DELIBERAZIONE 22 maggio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza».

03A07942

DELIBERAZIONE 22 maggio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti *ex* articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

03A07943

DELIBERAZIONE 22 maggio 2003.

Accordo tra Governo, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni, province e comunità montane sui «Criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi medici di un posto medico avanzato di II livello utilizzabile in caso di catastrofe».

03A07944

DELIBERAZIONE 12 giugno 2003.

Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

03A07945

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 luglio 2003, n. **229.**

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. – *1.* Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti

con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli

interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa

acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggeri-

menti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;

c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;

e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie;

m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei princìpi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

ART. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché i princìpi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

d) definizione, tra i princìpi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai princìpi e alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e in particolare per il prelevamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

ART. 7.

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

ART. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

ART. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri

direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

ART. 10.

(Riassetto in materia di società dell'informazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;

b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;

c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;

d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;

e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata per i seguenti oggetti:

a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;

b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

c) la gestione dei documenti informatici;

d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;

e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

ART. 11.

(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti

dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-*ter*, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega ».

3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».

4. All'articolo 12, primo comma, lettera *e)*, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: « Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ».

5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: « almeno cinque anni di servizio », sono inserite le seguenti: « o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio ».

2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: « oppure » è sostituita dalle seguenti: « e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988,

n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti ».

Art. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario ».

Capo III

MISURE TELEMATICHE

Art. 16.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

Art. 17.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

ART. 18.

(Consultazione in via telematica).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

ART. 19.

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno 2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. *(Controversie in materia di masi chiusi). 1.* In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:

« *43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:

« *63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.*

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ».

ART. 23.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono

sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g)*, *h)* ed *i)*. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-*bis*, 99, 106, 112-*ter*, 112-*quater* e 112-*octies*.

6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 776):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (FRATTINI) il 25 ottobre 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 novembre 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16, 22, 23 gennaio 2002; 5, 21, 26, 27 febbraio 2002.

Esaminato in aula il 19, 20 e 21 marzo 2002 e approvato il 27 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2579):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 aprile 2002 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per lequestioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 e 29 maggio 2002; 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 giugno 2002; 2, 3, 9, 10 e 23 luglio 2002; 25 settembre 2002; 23, 29, 30 ottobre 2002; 21 novembre 2002.

Esaminato in aula il 25 e il 28 novembre 2002 ed approvato con modificazioni il 3 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 776-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 14, 22, 28 gennaio 2003, e il 4 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11, 12 e 13 marzo 2003, ed approvato il 19 marzo 2003.

Rinviato alle camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 776-B-*bis*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2003 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 16 aprile 2003; 6 ed 8 maggio 2003.

Relazione scritta presentata il 16 maggio 2003 (atto n. 776-B-*bis*/A relatore sen. PASTORE).

Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 10 giugno 2003, e approvato con modificazione il 25 giugno 2003.

Camera dei deputati (atto n. 2579-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 2, 8, 9 e 17 luglio 2003.

Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.

Note all'art. 1:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera abrogata).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale è il seguente:

«Art. 15 *(Abrogazione delle leggi)*. — Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998».

— Il testo degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), è il seguente:

«Art. 14 *(Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)*. — Il Consiglio di Stato:

1) dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai Ministri del Re;

2) formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.».

«Art. 16 *(Art. 12; art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)*. — Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1) sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti all'approvazione del Consiglio dei Ministri;

2) sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto reale;

3) sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4) sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

5) sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6) in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.

I ricorsi indicati al n. 4 del comma primo, non sono più ammessi dopo centottanta giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento.».

— Il testo dell'art. 17, commi 25, 27 e 28 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — 1.-24. *(Omissis)*.

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.

25-*bis. (Omissis)*.

26. *(Omissis)*.

27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001), recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», è il seguente:

«Art. 6 *(Ricorsi)*. — 1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'art. 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda nella nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 87 (ex art. 92) del Trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione consolidata, in vigore dal 1º maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 10 novembre 1997, n. C 340, è il seguente:

«Art. 87 *(Aiuti concessi dagli Stati)*. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998), reca «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1999), di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 4 giugno 1997, n. L 144), è il seguente:

«Art. 15 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.

2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.

3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Nota dell'art. 8:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998) reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 12:

— La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 88. — Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.».

— Il testo dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11-*ter* *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di

accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) (lettera abrogata dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425);

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati, da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. *La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.*

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Il testo dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 12 *(Nomine a referendario)*. — Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

e) gli impiegati delle *amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". *I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente.*

Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo art. 44, le norme vigenti.

Alla lettera *a)* dell'art. 45 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia università di Roma".».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), già sostituito dall'art. 3 delle legge 15 luglio 2002, n. 145, e come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, *o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio* svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che

hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 40 *(Contratti collettivi nazionali e integrativi)*. — 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi *e per gli archeologi egli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti* tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'àmbito dei contratti collettivi di comparto.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 38 *(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)*. — 1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico

e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1º gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

4. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1º gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 24 *(Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi)*. — 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo *iter* procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3.-5. *Omissis*.».

Note all'art. 22:

— Il capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile reca la disciplina «Delle controversie individuali di lavoro».

— Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.».

— Il testo dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) è il seguente:

«Art. 46 *(Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostenta-

mento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.».

— L'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI
DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 2.

4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1*B* (concimi nazionali), 1*C* (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;

Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, art. 6;

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58.

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo comma.

9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, art. 2;

Legge 5 marzo 1990, n. 46;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 18 aprile 1962, n. 167;

Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Codice penale, art. 659;

Codice civile, art. 844;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 58;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 25;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 26;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 45;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 4.

24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 58, comma primo, n. 40.

25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 66, ultimo comma;

Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;

Codice civile, art. 622.

26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;

Legge 12 agosto 1993, n. 310, art. 7.

27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi G.P.L. e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;

Legge 26 luglio 1965, n. 966;

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene: piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

30. Procedimento di denuncia all'ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, art. 48.

31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.

Legge 25 marzo 1997, n. 68, art. 2, comma 2, lettera *h)*.

32. Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 86;

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 196.

33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.

Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettere *f)* e *g)*.

37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.

Codice della navigazione, art. 35.

38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, art. 3, comma 2.

40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.

Legge 10 aprile 1954, n. 113;

Legge 31 luglio 1954, n. 599;

Legge 17 aprile 1957, n. 260;

Legge 3 agosto 1961, n. 833;

Legge 10 febbraio 1989, n. 53.

41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;

Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329.

44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.

45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.

Legge 5 maggio 1976, n. 324, art. 9;

Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. Denuncia di inizio attività.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

49. Catasto edilizio.

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.

Legge 31 luglio 1956, n. 1002;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 22

54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Legge 30 settembre 1993, n. 388;

Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203

Legge 30 maggio 1995, n. 203.

55. Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.

Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.

58. Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, art. 1.

59. Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 42.

60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, art. 12.

61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1, lettera *e)*;

Legge 10 agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6.

62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

63-bis. Procedimento di astensione anticipato dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e delle paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 17, commi 2 e 3.

63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, art. 10.».

Note all'art. 23:

— La legge 10 marzo 1969, n. 116, abrogata dalla presente legge, recava: «Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi «pecorino romano» e «pecorino siciliano» verso gli Stati Uniti d'America e il Canada».

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — 1 (aggiunge le lettere *d-bis)* e *d-ter)* al secondo comma dell'art. 6 e modifica il quarto comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprietà, di cui all'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da parte di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

6. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.

9. La disposizione prevista dall'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.

11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 8. primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al n. 6) dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.

12. (sostituisce il quarto comma dell'art. 58, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi. in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

13-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.

13-*ter*. *(abrogato)*.

13-*quater*. *(abrogato)*.

13-*quinquies*. *(abrogato)*.».

— L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina dei testi unici.

— Il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 1 *(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*. — 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato *A* ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato *B*, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato *A* annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato *B* annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (sostituisce il comma 2, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) all'art. 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";

c) all'art. 20-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";

d) all'art. 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-*decies*;

f) al n. 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";

g) *(abrogato)*;

h) *(abrogato)*;

i) *(abrogato)*;

l) (aggiunge il n. 98-*bis*) all'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

m) al n. 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie".

5. All'art. 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.

6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";

b) il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;

c) all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

d) (aggiunge la lettera *f-bis* al comma 1 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50);

e) (sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50);

f) all'art. 7, comma 2, la lettera *g)* è abrogata;

g) l'art. 8 è abrogato;

h) all'art. 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;

i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);

l) (sostituisce il n. 30) dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50);

m) al n. 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;

n) all'allegato 2 è soppresso il n. 5);

o) (aggiunge i numeri 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* all'allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n. 50).

7. All'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".

8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun àmbito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.».

03G0223

DECRETO-LEGGE 31 luglio 2003, n. **230.**

Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli stanziamenti autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, hanno partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Considerato che l'insufficienza dei finanziamenti non ha reso possibile la corresponsione dei compensi spettanti a tutto il personale impegnato nella sessione riservata, sia per la docenza nei corsi, sia nelle commissioni dei relativi esami finali, ingenerando un diffuso contenzioso, con numerose sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute ed alla corresponsione dei relativi interessi legali, con pignoramenti di beni dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di destinare alla copertura del maggiore fabbisogno di spesa un finanziamento aggiuntivo, ad evitare ulteriori sentenze di condanna dell'Amministrazione con conseguenti aggravi di spese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la maggiore spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317 milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0259

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2003.

Sospensione dalla carica di consigliere della regione Molise del sig. Antonino Molinaro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 319, 476, 479, 640 e 640-*bis* del codice penale, emessa in data 26 giugno 2003, dal G.I.P. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso nei confronti del sig. Antonino Molinaro, consigliere regionale della regione Molise;

Vista la comunicazione datata 27 giugno 2003, n. 77/1/9.10903 dell'ufficio territoriale del Governo di Campobasso;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 26 giugno 2003 dalla carica elettiva ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Antonino Molinaro è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Molise a decorrere dal 26 giugno 2003.

Roma, 1° agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09554

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 agosto 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base di flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2003 è pari a 41.707 milioni di euro;

Decreta:

Per il 29 agosto 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del presso base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 27 febbraio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate degli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banda d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 agosto 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 27 agosto 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A09814

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua del Limbara», in Tempio Pausania, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 9 dicembre 2002 con la quale la società Giovanile due A.C. dei f.lli Onorato con sede in Tempio Pausania (Sassari), via Limbara n. 1, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua del Limbara», che sgorga dalla sorgente Battitoja nell'ambito della concessione mineraria «Battitoja» sita nel comune di Tempio Pausania (Sassari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 19 giugno 2003;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 aprile 2003 e del 16 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acqua del Limbara» che sgorga dalla sorgente Battitoja nell'ambito della concessione mineraria «Battitoja» sita nel comune di Tempio Pausania (Sassari).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A09483

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Combattenti e reduci società cooperativa a r.l.», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la argomentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 15 dicembre 1959 la società cooperativa «Combattenti e reduci società cooperativa a r.l.», di Potenza, è stata messa in liquidazione e i signori Blasi Michele, avv. Tonio Michele e avv. Gallerano Domenico sono stati nominati liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 dicembre 2002 redatto da un ispettore della direzione provinciale del lavoro di Potenza, dal quale di evince che dei tre liquidatori moninati, due sono deceduti e l'unico, ancora in vita, data l'età e le precarie condizioni di salute, non è in grado di portare a temine il proprio mandato;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 gennaio 2003, circa il provvedimento di sostituzione liquidatore *de quo*, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista l'eseguità del patrimonio e per l'economia amministrativa e finanziaria della pubblica amministrazione si ritiene di dover sostituire i tre liquidatori con uno soltanto;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Blasi Michele, nominato liquidatore della società cooperativa «Combattenti e reduci società cooperativa a r.l.» di Potenza, con assemblea straordinaria del 15 dicembre 1959, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dal sig. Pace Davide, residente a Filiano (Potenza) alla frazione Dragonetti, n. 1.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore sig. Pace Davide sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al temine della liquidazione con provvedimento del Mini-

stero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 5 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A09598

DECRETO 5 agosto 2003.

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «Coop. edil d'Agri società cooperativa a r.l.», in S. Martino d'Agri.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 17 ottobre 1998 la società cooperativa «Coop edil d'Agri società cooperativa a r.l.», di S. Martino d'Agri (Potenza), è stata messa in liquidazione e i signori La Grutta Antonio, Gatta Rocco e Raele Giuseppe sono stati nominati liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 2002 redatto da un ispettore della direzione provinciale del lavoro di Potenza e successivo accertamento del 30 aprile 2003, dai quali si evince l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 19 giugno 2003, circa il provvedimento di sostituzione, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, e contestuale riduzione del numero dei liquidatori;

Vista l'eseguità del patrimonio e per l'economia amministrativa e finanziaria della pubblica amministrazione si ritiene di dover sostituire i tre liquidatori con uno soltanto;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

I sigg. La Grutta Antonio, Gatta Rocco e Raele Giuseppe, nominati liquidatore della società cooperativa «Coop. edil d'Agri società cooperativa a r.l.» di S. Martino d'Agri (Potenza), con assemblea straordinaria del 17 ottobre 1998, sono sostituiti, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dall'avv. sig.ra Anna Arcella, residente in Potenza alla Via Tirreno Coop. B. Lucania.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore avv. sig.ra Arcella Anna sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al temine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 5 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A09599

DECRETO 6 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Il rinnovo società cooperativa a r.l.», in Melfi.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 17 febbraio 1994 la società cooperativa «Il rinnovo società cooperativa a r.l.», di Melfi (Potenza), è stata messa in liquidazione e la sig.ra Pasqualina Argentina Vona è stata nominata liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 maggio 2002 redatto da un ispettore della direzione provinciale del lavoro di Potenza e successivo accetamento del 16 maggio 2003, dai quali di evince l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Vona Pasqualina Argentina, nominata liquidatore della società cooperativa «Il Rinnovo società cooperativa a r.l.», di Melfi (Potenza), con assemblea straordinaria del 17 febbraio 1994, è sostituita, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dalla dott.ssa Marinella Dardes, residente in Melfi (Potenza) alla via Castello, n. 1.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott.ssa Dardes Marinella sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 6 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A09600

DECRETO 6 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola zootecnica società cooperativa a r.l.», in Latronico.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del capo provvisori dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 10 agosto 1994 la società cooperativa «Cooperativa agricola zootecnica società cooperativa a r.l.», di Latronico (Potenza), è stata messa in liquidazione e il sig. Antonio Papaleo è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 ottobre 2001 redatto da un ispettore della direzione provinciale del lavoro di Potenza e successivo accertamento del 19 dicembre 2002, dai quali di evince l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione e il successivo decesso del liquidatore nominato;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Papaleo Antonio, nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola zootecnica società cooperativa a r.l.», di Latronico (Potenza), con assemblea straordinaria del 10 agosto 1994, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dalla dott.ssa Elisabetta Rosanna Brigante, residente in Lagonegro (Potenza) alla piazza della Repubblica n. 25.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore dott.ssa Brigante Elisabetta Rosanna sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al temine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 6 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A09601

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 giugno 2003.

Istituzione di un biglietto integrato in occasione della collettiva «Living Theatre: labirinti dell'immaginazione» per l'ingresso al Castel Sant'Elmo di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 8289 del 3 giugno 2003 con la quale la soprintendenza speciale per il polo museale napoletano ha proposto di incrementare il costo del biglietto ordinario per l'ingresso nel Castel Sant'Elmo di Napoli € 1,00 in occasione della collettiva «Living Theatre: labirinti dell'Immaginazione» che si terrà negli ambulacri cinquecenteschi del Castello dal 3 luglio al 28 settembre 2003;

Sentito il parete del Comitito biglietti ingresso musei che, nella riunione del giorno 9 giugno 2003, ha espresso parere favorevole alla istituzione di un biglietto integrato per la visita al Castel Sant'Elmo in occasione della collettiva in argomento, stabilendo il prezzo del biglietto integrato in € 3,00 in considerazione di quanto determinato, nella stessa riunione, in merito alla rideterminazione del biglietto ordinario per la visita al Castello;

Decreta:

Nel periodo dal 3 luglio al 28 settembre 2003, in occasione della colletiva «Living, Theatre: labirinti dell'Immaginazione» l'ingresso al Castel Sant'Elmo di Napoli è consentito dietro pagamento di un bilietto integrato di € 3,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 giugno 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 205

03A09551

DECRETO 11 giugno 2003.

Istituzione di un biglietto integrato in occasione della personale di Eugenio Giliberti «*CV Curriculum vitae*» per l'ingresso al Castel Sant'Elmo di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 8289 del 3 giugno 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano ha proposto di incrementare il costo del biglietto ordinario per l'ingresso nel Castel Sant'Elmo di Napoli di € 1,00 in occasione della realizzazione della personale Eugenio Giliberti «*CV Curriculum Vitae*» che avrà luogo in una sala e sugli spalti della Piazza d'Armi del Castello dal 24 giugno al 5 ottobre 2003;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei che, nella riunione del giorno 9 giugno 2003, ha espresso parere favorevole alla istituzione di un biglietto integrato per la visita al Castel Sant'Elmo in occasione della personale in argomento, stabilendo il prezzo del biglietto integrato in € 3,00 in considerazione di quanto determinato, nella stessa riunione, in merito alla rideterminazione del biglietto ordinario per la visita al Castello;

Decreta:

Nel periodo dal 24 giugno al 5 ottobre 2003, in occasione della personale di Eugenio Giliberti «*CV Curriculum Vitae*» l'ingresso al Castel Sant'Elmo di Napoli è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di € 3,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 giugno 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 207

03A09552

DECRETO 11 giugno 2003.

Rideterminazione del prezzo del biglietto d'ingresso al Castel Sant'Elmo di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 8286 del 3 giugno 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano relativa alla proposta di aumentare il biglietto d'ingresso nel Castel Sant'Elmo da € 1,00 a € 3,00 in considerazione della restituzione alla pubblica funzione di ulteriori spazi sulla Piazza d'Armi del Castello;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei che, nella riunione del giorno 9 giugno 2003, ha espresso parere favorevole alla rideterminazione del biglietto d'ingresso al Castel Sant'Elmo stabilendo il prezzo del biglietto in € 2,00 anziché in € 3,00 come richiesto dalla Sopraintendenza;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso a Castel Sant'Elmo di Napoli è rideterminato in € 2,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 giugno 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 206

03A09553

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2003.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto di psicoterapia espressiva ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di psicoterapia espressiva ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a otto unità e, per l'intero corso, a trentadue unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulari dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 luglio 2003, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:

il piano didattico-formativo dell'Istituto di psicoterapia espressiva risulta frammentario e dispersivo, che il progetto, non riferisce con precisione il modello teorico, né le sue modalità di applicazione tecnica, anche differenziata per i diversi quadri clinici e che mancano indicazioni relative alla diagnostica per l'inclusione o l'esclusione dei trattamenti, nonché i riferimenti scientifici e metodologici relativi alle diverse fasi e modalità dell'intervento clinico;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto di psicoterapia espressiva con sede in Bologna per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09474

DECRETO 31 luglio 2003.

Autorizzazione all'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt, in Torino, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede da via Ormea n. 52, a via Peyron n. 58;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 2 luglio 2003 trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. l'Istituto torinese di analisi transazionale e Gestalt, abilitato con decreto in data 29 settembre 1994, ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è autorizzato a trasferire la sede da via Ormea n. 52, a via Peyron n. 58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A09475

DECRETO 31 luglio 2003.

Conferma del riconoscimento della scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria», in Torino, per l'istituzione e l'attivazione di corsi di studi superiori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E GLI STUDENTI

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori e, in particolare, l'art. 10, che prevede l'onere per le scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986 di conformarsi alle disposizioni dello stesso provvedimento;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale, 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in «Scienze delle mediazione linguistica»;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1997 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori «Vittoria», con sede in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 13, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Vista l'istanza presentata dalla predetta scuola per i fini di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto l'avviso favorevole alla conferma del riconoscimento della scuola, espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2003, a condizione che la stessa provveda agli adempimenti precisati con il predetto parere nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 13, che assume la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici «Vittoria», a condizione che la stessa provveda agli adempimenti indicati nell'allegato parere nei termini ivi stabiliti, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.

2. La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale, 4 agosto 2000.

3. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a quaranta unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a centoventi unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il direttore del servizio: MASIA

03A09476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 agosto 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Cosenza nella giornata del 25 luglio 2003;

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanaza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione dei locali del citato ufficio, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico il giorno 25 luglio 2003 per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

Dall'avvenuta chiusura dell'ufficio è stato data comunicazione al Garante del contribuente della regione Calabria.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 5 agosto 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

03A09550

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 agosto 2003.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 307/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 5 agosto 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del consiglio e in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 182/02/CONS relativa «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti» e i relativi allegati pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002;

Ritenuto opportuno di procedere alla pubblicazione di nuovi formulari per la più agevole compilazione delle richieste da parte dei soggetti che intendano far ricorso all'applicazione degli articoli 5 e 13 della citata delibera n. 182/02/CONS;

Ritenuto, altresì, opportuno modificare il formulario *S* adottato con la citata delibera n. 182/02/CONS al fine di chiarire gli ambiti di intervento dell'Autorità nei casi di segnalazione da parte soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti singoli o associati, che intendano informare circa le violazioni di norme in materia di telecomunicazioni;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS

1. Ai fini dell'inoltro di richieste per l'applicazione degli articoli 5 e 13 della delibera n. 182/02/CONS, relativa alla adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, sono adottati il formulario GU5 e il formulario GU13 costituenti, rispettivamente, l'allegato *A* e l'allegato *B* alla presente delibera.

2. Il modello di cui all'allegato *C* della presente delibera sostituisce il formulario *S* previsto dall'art. 1, lettera *n)* dell'allegato alla delibera n. 182/02/CONS.

3. Gli allegati sopra citati sono resi disponibili sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il segretario generale adotta idonee modalità organizzative per rendere operative le modifiche introdotte con la presente delibera relative alla semplificazione delle procedure concernenti la trattazione delle segnalazioni degli utenti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 agosto 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dipartimento Garanzie e Contenzioso

Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni

FORMULARIO

GU5

Il presente Formulario è stato redatto dall' Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni al fine di agevolare la presentazione da parte degli utenti e dei consumatori della richiesta di adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS.

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il sottoscritto

Nome e cognome

Indirizzo Via/Piazza N°

Città CAP

Tel. Fax

numero di utenza telefonica interessata

DICHIARA

1) Di avere una controversia in corso Nei confronti Dell'operatore

con sede in alla via/p.za

per i seguenti motivi:

...

2) che in merito a tale controversia è stata presentata istanza per l'esperimento di un tentativo DI CONCILIAZIONE PRESSO

[ ] in data [ ]

come risulta dalL''ISTANZA che si allega in copia, e che LA RELATIVA PROCEDURA CONCILIATIVA RISULTA non ANCORA CONCLUSA;

3) che in data [ ] l'operatore summenzionato ha

☐ sospeso l'erogazione del servizio ☐ posto in essere la seguente forma di abuso o di scorretto funzionamento

CHIEDE

all'Autorità di adottare un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 2, comma 20, let. E), delLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 N. 481

DOCUMENTI ALLEGATI

Elenco documenti allegati

1
2
3
4
5

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione

Luogo [ ] Data [ ] Firma:

ALLEGATO *B*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dipartimento Garanzie e Contenzioso
Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni

FORMULARIO

GU13

Il presente Formulario è stato redatto dall' Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni al fine di agevolare la presentazione da parte degli utenti e dei consumatori dell'istanza di definizione delle controversie, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS.

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il sottoscritto

Nome e cognome

Indirizzo Via/Piazza N°

Città CAP

Tel. Fax

numero di utenza telefonica interessata

DICHIARA

1) Di avere una controversia in corso Nei confronti Dell'operatore

con sede in alla via/p.za

per i seguenti motivi:

2) che in merito a tale controversia è stato esperito un tentativo di conciliazione pressso

____________________ in data __________

come risulta dal verbale di mancata/parziale* conciliazione, che si allega in copia;

* depennare la voce che non interessa

3) che tra le parti sopra indicate non è pendente alcuna controversi in sede giudiziale vertente sul medesimo oggetto;

CHIEDE

all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 318/1997

DOCUMENTI ALLEGATI

Elenco documenti allegati

1 ....
2 ....
3 ....
4 ....
5

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione.

Luogo __________ Data __________ Firma:

ALLEGATO C

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

FORMULARIO

S

Il presente Formulario è stato redatto dall' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine di agevolare la segnalazione degli utenti e dei consumatori relativamente alla violazione delle norme di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e alle problematiche attinenti il rapporto di servizio con i propri clienti.
La finalità del formulario, oltre alla verifica dei comportamenti posti in essere dagli operatori, è quella di consentire all'Autorità un monitoraggio anche su basi statistiche delle reali problematiche dell'utenza nel settore.

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

DATI RELATIVI AL SEGNALANTE

Segnalazione presentata da:

Nome e cognome

Indirizzo — Via/Piazza : — N° civico:

Città — CAP

Tel. — Fax

Nei confronti dell'operatore

numero telefonico di utenza interessato*

* compilare solo se la Comunicazione riguarda servizi di telefonia

SEGNALAZIONE

Famiglia di servizio Fonia vocale fissa ☐ Servizi mobili ☐ Servizi Internet ☐

I. SEGNALAZIONE DI:
(scegliere una delle due categorie e indicare la fattispecie)

Violazione della normativa di settore relativa a servizi di comunicazione con riferimento a: ☐		Problematiche col proprio operatore per disservizi relativi a: ☐	
Selezione dell'operatore	☐	Contestazione fattura per:	
Preselezione dell operatore	☐	-traffico fonia vocale	☐
Unbundling della linea telefonica	☐	- servizi a valore aggiunto	☐
Portabilità del numero fisso	☐	Attivazione servizi non richiesti	☐
Portabilità del numero mobile	☐	Attivazione profili tariffari non richiesti	☐
	☐	Fatturazione servizi disdetti	☐
Qualità del servizio - fonia	☐	Interruzione/sospensione del servizio	☐
Qualità del servizio - dati	☐	Schede di ricarica telefonia mobile	☐
Disponibilità del servizio di telefonia pubblica	☐	Servizi a valore aggiunto mobile	☐
Schede per Telefonia Pubblica	☐	Contestazione clausole contrattuali	☐
Blocco selettivo di chiamata	☐	Mancata attivazione/disattivazione di un servizio	☐
Informazioni da rendere agli utenti	☐	Tempo di riparazione guasti	☐
Dati personali e sicurezza delle reti	☐	Reclami senza risposta	☐
Fatturazione dettagliata degli addebiti	☐	Difficoltà a contattare l'operatore	☐
		Informazioni non corrette	☐
Altro	☐	Altro	☐

Specificare: ____________________

- Periodo relativo alla anomalia oggetto della segnalazione Dal ________ Al ________

III. DOCUMENTI ALLEGATI
(allegare esclusivamente copia dei documenti giustificativi)

Elenco documenti allegati
1 ____________________
2 ____________________
3 ____________________
4 ____________________
5 ____________________

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione.

Luogo ________ Data ________ Firma: ________

03A09465

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 15 luglio 2003.

Lavori di restauro conservativo per la realizzazione di un centro espositivo polivalente del Palazzo della regione e del Mercato vecchio a Verona. (Deliberazione n. 205).

IL CONSIGLIO

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto il regolamento generale sui lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 72;

Visto il regolamento di qualificazione delle imprese approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 ed in particolare gli articoli 3 e 30;

Vista la relazione del servizio;

Considerato in fatto.

In data 4 luglio 2003 è pervenuto a questa Autorità un esposto da parte dello studio legale avv. Gilberti *et al.*, per nome e per conto della sig.ra Grazia Maria Luzzi, amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della società Meridiana Restauri S.r.l., su una presunta irregolarità nel bando di gara relativamente ai lavori di cui all'oggetto. Secondo l'esponente l'irregolarità evidenziata riguarderebbe la mancata applicazione dell'art. 19, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nella parte che recita: «i lavori di restauro e manutenzioni di beni mobili ... etc., non sono suscettibili di affidamento congiuntamente o ad altre lavorazioni». Nel bando in questione il Comune ha inserito la categoria OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) unitamente ad altre categorie dell'appalto.

Per le irregolarità esposte, lo studio legale, per conto della società Meridiana Restauri, chiede l'immediata sospensione della gara.

Il responsabile del procedimento dei lavori di che trattasi ha fatto presente che la norma è stata pienamente rispettata in quanto nel bando sono specificatamente identificate ed indicate tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2.

Risulta così che queste sono ben definite e non sono affidate congiuntamente ad altre categorie. Trattandosi tra l'altro di categoria specialistica appartenente all'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e successive modificazioni, di importo superiore al 15% dell'ammontare totale dei lavori e, pertanto, non subappaltabili, i partecipanti alla gara privi di qualificazione nella categoria specializzata OS2 dovranno necessariamente costituire un'associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

In tal modo il comune ha inteso rispettare le previsioni del comma 1-*quater* dell'art. 19 della legge, interpretando la norma nel senso di non dover procedere a due distinte procedure di gara ma di dover individuare e distinguere le lavorazioni per affidarle a imprese qualificate nella categoria specializzata.

Il responsabile del procedimento ha fatto, infine, presente che la complessità dell'opera, l'interconnessione dei vari interventi e l'economia dei tempi di realizzazione non hanno consentito l'indizione di separati incanti, procedura che comunque, mal si concilia con l'obbligo di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa.

Considerato in diritto.

L'art. 19, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s.m. fornisce ulteriori indicazioni operative per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (rientranti nella categoria specializzata OS2 secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, dall'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e successive modificazioni.

La norma in questione stabilisce che le lavorazioni da effettuarsi su beni mobili e su superfici decorate di beni architettonici non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni.

Tuttavia, per siffatte lavorazioni vi è, alcune volte, l'impossibilità — a causa della complessità tecnica delle lavorazioni, delle interferenze fra le differenti lavorazioni da eseguire e dell'economia dei tempi di realizzazione degli interventi — di indire due appalti separati. Si pone, quindi, il problema di individuare le condizioni per affidare, con lo stesso appalto, le lavorazioni ricadenti nella categoria OS2 e altre lavorazioni ricadenti in altre categorie generali o specializzate.

Al riguardo si osserva che l'enucleazione delle lavorazioni di cui alla categoria OS2, stabilita dalla norma, ha lo scopo di far eseguire, in ogni caso, le suddette lavorazioni a soggetti in possesso di adeguate qualificazione.

Lo stesso risultato si ottiene, negli appalti con lavorazioni appartenente a categorie generali e specializzate e di lavorazioni di restauro su beni mobili o superfici decorate di beni vincolati, richiedendo che l'aggiudicatario sia comunque in possesso della qualificazione nella categoria OS2.

Si ritiene, pertanto, sulla base del combinato disposto dall'art. 19, comma 1-*quater*, e dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni nonché dell'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni che si possa procedere all'affidamento, con lo stesso appalto, sia dei lavori della categoria OS2 sia di altre categorie generali o specializzate a condizione che venga richiesta all'aggiudicatario la specifica qualificazione nella categoria OS2 qualunque sia il suo importo.

In relazione a quanto sopra considerato;

Il consiglio ritiene:

1. Che, nel caso non siano tecnicamente separabili le lavorazioni della categoria OS2 e le lavorazioni appartenenti ad altre categorie, si possa procedere all'affidamento, con lo stesso appalto, sia dalle lavorazioni categoria OS2 sia di lavorazioni appartenenti ad altre categorie generali o specializzate a condizione che venga richiesta all'aggiudicatario la specifica qualificazione nella categoria OS2 qualunque sia il loro importo.

2. Che la prescrizione del divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2, qualunque sia il loro importo, deve essere inserita nel bando di gara.

3. Manda al servizio ispettivo perché trasmetti la presente delibera agli esponenti e al comune di Verona.

Roma, 15 luglio 2003

Il presidente: GARRI

Stazione appaltante: comune di Verona.

Esponente: Studio legale avv. Gilberti *et al.*

Dirigente responsabile: ing. Filippo Romano.

03A09469

DETERMINAZIONE 15 luglio 2003.

Cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. Profili interpretativi ed applicativi. (Determinazione n. 13/2003).

IL CONSIGLIO

Con le precedenti determinazioni n. 16/23, del 5 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002, questa Autorità, in risposta a richieste di chiarimenti di alcune stazioni appaltanti e nell'intento di far conseguire un'applicazione uniforme delle norme, ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti.

Successivamente, sono stati formulati nuovi quesiti e portate all'esame dell'Autorità ulteriori questioni relative all'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, e sono, altresì, sopravvenute sostanziali modificazioni legislative e significative indicazioni giurisprudenziali riguardanti la disciplina di settore.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione che, sostituendo le precedenti, da un lato, consolidi quanto in precedenza affermato ed ancora attuale, dall'altro, fornisca ulteriori chiarificazioni e suggerimenti agli operatori del settore.

I

In base al disposto di cui all'art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere affidati esclusivamente a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilità morale, finanziaria e professionale.

Già all'atto della qualificazione, le imprese, in conformità all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che qui non interessano, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono, più propriamente, all'indicata affidabilità morale, economica e professionale dell'esecutore. Con determinazione 12 ottobre 2000, n. 47, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici stabiliva quale dovesse essere la «documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine generale».

Questi requisiti, inerenti all'affidabilità del contraente, oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono permanere al momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti, «esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti» le imprese che versano in una delle situazioni di incompatibilità ivi elencate.

Situazioni di incompatibilità le quali, in caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra loro consorziate o che intendano associarsi o consorziarsi, rilevano per tutte le imprese facenti parte dell'associazione o consorzio, in quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non può implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilità morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l'amministrazione.

In base al disposto di cui al già richiamato art. 8, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti.

Va poi richiamata, per completezza di analisi, la disciplina relativa al «Casellario informatico delle imprese qualificate», nel quale vanno inseriti dati e notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della ammissione alle gare e che «sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici» (art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

II

Ciò premesso si forniscono, di seguito, chiarimenti in ordine alle condizioni di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ovvero alle ulteriori situazioni previste da specifiche disposizioni di legge.

Vanno esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di seguito indicati.

A - «*che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni*» [art. 75, comma 1, lettera *a)*].

Appare evidente come la disposizione riportata faccia riferimento a due distinte fattispecie: la prima attinente all'ipotesi di conclamato dissesto economico dell'impresa, la seconda, invece, concernente il caso in cui sia in corso un procedimento, ancorché non concluso, per l'accertamento di tale situazione; procedimento che, sulla base della prevalente giurisprudenza, può essere considerato in corso qualora vi sia stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore.

Con riferimento, invece, alla liquidazione coatta amministrativa, è da ricordare che essa può conseguire ad accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell'art. 195 o dell'art. 202 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), ovvero a provvedimento amministrativo di liquidazione emanato ai sensi dell'art. 197 della legge medesima.

L'amministrazione controllata (art. 187 e s.s.), poi, presuppone una temporanea difficoltà dell'impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni, e con il concordato preventivo (art. 160 e s.s.), è data all'imprenditore insolvente la possibilità di evitare il fallimento quando pure ne sussistono gli estremi.

Si osserva, infine, che la possibilità di esclusione dalle gare e dalla stipulazione dei contratti dovrebbe ritenersi sussistere anche nell'ipotesi dell'amministrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, anche se a tale situazione, come già rilevato, l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non fa espresso riferimento; e ciò in quanto, come pure già rilevato, vi fa riferimento implicito l'art. 24 della direttiva comunitaria 93/37/CE secondo cui può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali

B - «*nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;* (tale) *divieto opera se la pendenza del procedimento riguardi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società*» [art. 75, comma l. lettera *b)*].

La norma contiene una dettagliata specificazione degli organi dell'impresa nei cui confronti va verificato il requisito della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto del procedimento. Le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 sono: l'applicazione di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) ai sensi della normativa relativa alle persone pericolose per la sicurezza pubblica (legge n. 1423/1956, art. 3), ovvero ai sensi delle disposizioni contro la mafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, articoli 1 e 2), o a tutela dell'ordine pubblico (legge 22 maggio 1975, n. 152, articoli 18 e 19).

Il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l'annotazione della richiesta di applicazione della misura nei registri di cui all'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel quale è stabilito che presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione.

L'incapacità alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti è prevista per la pendenza del procedimento, in quanto nel caso di avvenuta irrogazione di una delle misure di prevenzione è applicabile l'art. 10, comma 2, della legge n. 575/1965 secondo cui il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

L'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, che deriva dall'applicazione di una misura di sicurezza, non colpisce il solo destinatario, ma si può estendere ai conviventi ed agli enti di cui il soggetto è rappresentante o gestore: ai sensi del comma 4 del citato art. 10 della legge n. 575/1965, il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. Ai sensi della suddetta disposizione sembra potersi, quindi, ritenere che l'estensione dell'incapacità in esame, con durata quinquennale, agli indicati ulteriori soggetti non operi automaticamente, ma necessiti di un'apposita pronuncia del tribunale.

L'art. 10, comma 5-*ter*, della legge n. 575/1965, stabilisce altresì che le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. L'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dunque, si verifica anche nel caso di condanna con pronunzia cosiddetta doppia conforme, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., ossia per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* (associazione a delinquere di tipo mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti). Ad integrazione delle disposizioni commentate va, infine, richiamato il disposto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, in base al quale le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti aggiudicatori devono acquisire informazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti d'importo superiore alla soglia comunitaria ovvero, per i sub-contratti, d'importo superiore a 200 milioni di euro. La stessa norma prevede, poi, due tipi di informative c.d. interdittive, che impediscono la contrattazione:

a) l'informazione prefettizia che comunica la sussistenza, a carico dei soggetti responsabili dell'impresa ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato I (vale a dire cause di divieto, sospensione, decadenza, previste dall'art. 10 della indicata legge n. 575/1965);

b) l'informazione prefettizia da cui risultino eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Da considerare, poi, che la prassi dell'amministrazione, sviluppatasi sulla base dell'esegesi delle norme vigenti, sostenuta dall'elaborazione giurisprudenziale, conosce anche un terzo tipo d'informativa prefettizia, la c.d. informativa supplementare atipica, fondata sull'accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994, per dar vita ad un effetto legale di divieto a contrarre.

Detto potere d'informazione trova fondamento positivo nell'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai sensi del quale l'Alto commissario per la lotta alla mafia (le cui competenze nelle more sono state devolute ai prefetti) può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni ed altri titoli menzionati. L'applicazione di questa norma ai contratti ad evidenza pubblica ha un suo riscontro nell'art. 113 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, secondo il quale per gravi motivi d'interesse pubblico o dello Stato, il Ministro o l'autorità delegata può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari. In breve, l'informativa supplementare o atipica non ha l'effetto interdittivo, non preclude assolutamente e inderogabilmente la stipula del contratto con l'aggiudicatario, ma consente all'amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni d'interesse pubblico. Tale potere d'informazione atipica è espressione di un principio generale di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, principio che viene in rilievo soprattutto quando siano in gioco interessi delicati alla tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dello svolgimento legale delle attività economiche. Esso assolve la funzione di arricchire la conoscenza dell'amministrazione circa la posizione ed i collegamenti dell'impresa e non arreca a quest'ultima alcun nocumento immancabile, fermo il profilo della riservatezza che, nella materia in esame, resta servente alla primaria esigenza di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149).

C. - «*nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale*»; «*il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di impresa in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio*». «*In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata*». «*Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale* (concernente la concessione della riabilitazione) *e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale*» (riguardante l'estinzione del reato per decorso del termine) [art. 75, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e successive modificazioni].

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione valgono le seguenti precisazioni.

A parte la disposta equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), alla sentenza di condanna vera e propria, particolarmente complessa è l'individuazione dei reati che sono considerati incidenti sull'affidabilità morale e professionale dell'imprenditore e delle modalità attraverso le quali può essere dimostrata la mancata ricorrenza della condizione in esame.

Quanto alla prima delle indicate questioni, va richiamata la determinazione dell'Autorità n. 56 del 13 dicembre 2000 che, concordando con le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1º marzo 2000, n. 182/400/93, ha ritenuto che influiscono sull'affidabilità morale e professionale del contraente i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. La mancanza, tuttavia, di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale per la stazione appaltante che consente alla stessa margini di flessibilità operativa al fine di un apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad. es. l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive.

Siffatta discrezionalità è, tuttavia, limitata dalla previsione della norma secondo cui è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, riguardanti, rispettivamente, la riabilitazione e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata.

Analogamente ed all'opposto, non potrà essere fatta alcuna valutazione discrezionale della concreta fattispecie, dovendosi automaticamente escludere il concorrente, nel caso di ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 32-*quater* codice penale (malversazione, corruzione, ecc.), implicante una «incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione», nonché di quella di irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.

La disposizione in esame non fa riferimento esplicito alle condanne inflitte con decreto penale. Al riguardo, in conformità all'orientamento del giudice amministrativo di appello (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5523), le condanne che incidono sull'affidabilità morale e professionale, indipendentemente dalla modalità di irrogazione della sanzione, stante la formula generica adoperata dall'art. 75, consentono all'Amministrazione una lata valutazione discrezionale del caso concreto per stabilire la rilevanza o meno di una data condanna penale, ancorché questa sia estranea alla qualità dell'imprenditore. Dal che consegue l'obbligo per il partecipante alle gare di dichiarare anche i decreti penali di condanna. Dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere discrezionale di valutazione dei reati degli interessati, si deve dare contezza con idonea e congrua motivazione; motivazione ancor più puntuale nei casi di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., atteso che in tale ipotesi l'applicazione della pena avviene eccezionalmente per reati di particolare tenuità che comportano l'irrogazione di una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, per cui la condanna inflitta con il rito del decreto penale non fa emergere elementi particolarmente sintomatici di una scarsa moralità professionale. (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517).

Quanto, poi, all'estinzione dei reati va segnalato l'avviso della Cassazione secondo cui la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione il quale è tenuto, nell'assolvimento di un suo preciso dovere funzionale, ad emettere il relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 11560).

Sotto il profilo soggettivo giova ricordare che il divieto di cui al punto in esame opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il divieto medesimo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Deve precisarsi che risulta irrilevante la circostanza che la condanna dell'amministratore o del direttore tecnico sia intervenuta per fatti antecedenti alla data di assunzione nell'incarico, ovvero per fatti non correlati ad eventuale interesse o vantaggio dell'impresa. Né risulta ostativa a questa interpretazione la normativa sulla c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo n. 231/2001). Se è vero, infatti, che per tale legge la responsabilità dell'ente può essere riconosciuta soltanto con riferimento a reati commessi nel suo interesse od a suo vantaggio, è altrettanto vero, tuttavia, che di una tale limitazione non vi è traccia nel citato art. 75, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e seguenti modificazioni, il quale estende all'impresa l'affievolimento, derivante dalla sentenza penale di condanna, della moralità occorrente per la partecipazione alle gare d'appalto.

Ciò in quanto la condanna penale dei titolari, amministratori o del direttore tecnico delle imprese, ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e seguenti modificazioni, costituisce circostanza incidente sull'affidabilità morale dell'impresa nel suo complesso, nel senso che, dalla stessa, stante la rilevanza ed il ruolo del condannato nell'organizzazione aziendale e delle decisioni da esso assunte, deriva un'attenuazione della moralità complessiva dell'impresa ed una limitazione della capacità di essa alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto. Come rilevato dalla giurisprudenza, tale limitazione si protrae per i tre anni

successivi dalla cessazione della carica del soggetto condannato, con la possibilità, tuttavia, per l'impresa interessata e con riferimento a detto triennio di interrompere il nesso di identificazione adottando «atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata» tenendo conto, in particolare, che il recupero dell'affidabilità dell'impresa non avviene automaticamente per effetto della semplice sostituzione del soggetto inquisito, occorrendo al riguardo anche una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata al fine di evitare una considerazione negativa per il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara come precisato nella seconda parte dell'art. 75, comma 1, lettera *c)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5523).

Alla luce di quanto esposto sussiste preclusione alla partecipazione alle gare anche in ipotesi di condanne del direttore tecnico o amministratore in epoca anteriore all'assunzione in carica nell'impresa, ritenendosi, quindi, ininfluente il fatto che la condanna dello stesso sia o meno temporalmente e funzionalmente correlata alla carica ricoperta in seno all'impresa. Così come sembra ininfluente la circostanza che l'impresa abbia cessato di avvalersi dell'amministratore o del direttore tecnico condannati, a meno che non dimostri di averli per tale ragione estromessi dall'incarico, dando così prova di dissociazione dalla relativa condotta criminosa.

D. - «*che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55*» sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso [art. 75, comma 1, lettera *d)*].

Come è noto, la disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all'esigenza di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara; sicché, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le quali, a loro volta, abbiano comunicato alla amministrazione l'identità dei fiducianti, l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, è stato emanato l'apposito «regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche» al quale va fatto rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. Può, poi, essere osservato che, per la configurazione dell'ipotesi in esame, come ritenuto in giurisprudenza, non è necessario il trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.

E. - «*che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro*» [art. 75, comma 1, lettera *e)*].

L'espressione «debitamente accertate» non può essere letta nel senso di «definitivamente accertate», ma sta ad indicare che dell'infrazione deve esservi stato accertamento nelle forme previste dalla normativa di settore. Questo assegna gli accertamenti alla sede amministrativa la cui attestazione appare, quindi, sufficiente a legittimare la valutazione delle stazioni appaltanti circa la gravità dell'infrazione. Possono valere sotto quest'ultimo profilo le indicazioni date, circa la natura discrezionale delle valutazioni e l'obbligo di motivazione, alla precedente lettera *c)*. Si aggiunga che la «gravità» della violazione può desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base anche del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro). Va tenuto presente, inoltre, che per infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, sulla sicurezza nei cantieri. Ad avviso dell'Autorità è da considerare grave la violazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi assicurativi, qualunque ne sia l'importo e fino a che la situazione contributiva non venga completamente regolarizzata.

F. - «*che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara*» [art. 75, comma 1, lettera *f)*].

L'esclusione dalle gare può aver luogo in presenza di un accertamento in sede amministrativa, di regola, anche se non può escludersi che la negligenza o malafede possano emergere da pronunce giurisdizionali.

A differenza della normativa comunitaria che considera rilevante qualsiasi errore professionale commesso dall'appaltatore, la norma limita l'esclusione dalle procedure di gara ai soli fatti di inadempimento dell'impresa in pregressi rapporti con la stazione appaltante, il che attenua la problematicità della percezione e della valutazione della gravità che più agevolmente sono stimati dalla stazione appaltante. Rimangono anche in questo caso ferme le indicazioni date, circa la natura discrezionale della valutazione e l'obbligo di motivazione, con riferimento alla precedente lettera *c)*.

Giova precisare che, per la configurazione dell'ipotesi in esame, non basta che i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell'adempimento qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell'appaltatore. Paci-

fico il ricorrere della gravità nel caso di dichiarazione di non collaudabilità dei lavori ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Come, poi, ritenuto in giurisprudenza, i comportamenti compiuti dai dipendenti dell'impresa in danno della stazione appaltante si pongono in stretta connessione con l'esecuzione dei lavori ed integrano l'ipotesi di negligenza dell'impresa appaltatrice che abbia al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo controllo (anche nella scelta delle maestranze e collaboratori che non diano dimostrazione di affidabilità sia sul piano tecnico che su quello morale).

G. - «*coloro che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*» [art. 75, comma 1, lettera *g)*].

La norma richiede la definitività dell'accertamento dell'irregolarità tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.

H. - «*che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio*».

La corrispondente disposizione regolamentare sul sistema di qualificazione [art. 17, comma 1, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000], non pone alcun limite temporale alla rilevanza delle dichiarazioni rese, per l'evidente necessaria maggior gravità della falsità delle dichiarazioni quando si collegano ad un procedimento per il rilascio di un certificato con validità nel tempo.

È utile precisare le conseguenze sulle procedure di gara in corso o da avviare o sulle fasi successive all'aggiudicazione del dato relativo ad una falsa dichiarazione resa in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.

Nel momento in cui ricorre la fattispecie di cui alla lettera *h)* del citato art. 75 e la sua conoscenza da parte di altre stazioni appaltanti, le procedure di affidamento dei lavori presso queste altre stazioni possono trovarsi in una delle seguenti fasi:

a) prima che venga indetta una gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici;

b) dopo la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto o di una concessione di lavori pubblici, ma prima che scada il termine per la presentazione delle offerte;

c) dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione;

d) dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto;

e) dopo la stipula del contratto;

f) dopo la consegna dei lavori.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto — fasi *a)*, *b)* e *c)* — non vi sono effetti sulla regolarità della procedura di gara una volta esclusa l'impresa non in possesso dei requisiti richiesti. Solo nel caso in cui la sua offerta abbia già contribuito alla formazione della graduatoria provvisoria, occorrerà determinare la nuova soglia di anomalia.

Dopo l'aggiudicazione della gara, ma prima della stipula del contratto — fase *d)* — va distinto se aggiudicataria è la stessa impresa nei cui confronti sussista la causa preclusiva di cui alla lettera *h)* del citato art. 75 o altro concorrente non aggiudicatario. Nel primo caso la stazione appaltante procede all'annullamento dell'aggiudicazione e alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione. Nel secondo caso occorre effettuare una prova di resistenza ed eventualmente procedere alla nuova aggiudicazione. Identica soluzione va seguita se vi è stata consegna anticipata dei lavori.

Dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso — fasi *e)* ed *f)* — può ugualmente distinguersi a seconda che la causa preclusiva di cui alla lettera *h)* del citato art. 75 riguardi l'impresa aggiudicataria oppure altra impresa, ma va sempre valutato concretamente, quindi, caso per caso, l'eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o l'interesse all'annullamento dell'aggiudicazione congiuntamente all'esigenza di un ripristino della legalità violata.

III

Va considerato, infine, che, in base al disposto del comma 2 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, i concorrenti devono dichiarare, ai sensi delle vigenti leggi, l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* e dimostrare, mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, che non ricorrono le condizioni prescritte dal medesimo comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Tale disposizione, tuttavia, è da ritenersi implicitamente abrogata a seguito della riforma di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in tema di disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il cui art. 15, comma 1, lettera *b)*, ha introdotto, nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'art. 77-*bis*, in base al quale le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78. Ne consegue che, a seguito dell'indicata novella, la presentazione di dichiarazione sostitutiva è ormai consentita anche con riferimento alla cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Saranno, pertanto, le stazioni appaltanti a dover effettuare, ai sensi del disposto di cui all'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i necessari controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni; controlli che, se relativi a dichiarazioni sostitutive di certificazione, andranno effettuati con le

modalità di cui all'art. 43 dello stesso indicato decreto del Presidente della Repubblica, e cioè consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, oppure chiedendo alla stessa, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici, conferma scritta della rispondenza tra quanto autodicharato alle risultanze dei registri da essa custoditi. Da tener presente al riguardo che, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le stazioni appaltanti non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, di cui al successivo art. 46, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare dovendo acquisirli d'ufficio previa indicazione all'interessato dell'amministrazione competente e degli elementi necessari al relativo reperimento.

Il sopravvenire del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ha portato all'emanazione della circolare del 17 giugno 2003 del Ministero della giustizia, che ha riconosciuto che «il protrarsi della situazione (mancata attuazione del sistema di interconnessione centralizzato) intralcerebbe in maniera non indifferente l'espletamento di rilevanti attività della pubblica amministrazione dando luogo ad una rilevante disfunzione dell'apparato amministrativo». Per cui «al fine di evitare che detto evento si verifichi», l'Ufficio centrale del Casellario ha realizzato sull'attuale sistema informativo (S.I.C.) una procedura che anticipa, con una modalità transitoria, l'applicazione contenuta nell'art. 39 T.U., il quale prevede un sistema di interconnessione che permette una consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici. In modo che, in attesa della realizzazione del detto sistema, la nuova procedura rende possibile la consultazione del Sistema informativo del casellario tramite l'intermediazione dell'Ufficio centrale e degli Uffici locali che «rilasceranno, a richiesta delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, apposita certificazione» concernente il certificato generale contenente, però, non talune, ma la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona.

Roma, 15 luglio 2003

Il presidente: GARRI

03A09492

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 del 8 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001) e decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003) e in particolare l'art. 61 che prevede che le modifiche di statuto siano deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 25 marzo 2003 che, a norma del succitato art. 61, ha approvato la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1, dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 15 aprile 2003 che ha approvato la modifica dell'art. 7, comma 2, dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 20 maggio 2003, che ha approvato, nello stesso testo, la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, commi 1 e 2;

Vista la nota prot. n. 16941 del 26 giugno 2003 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le modifiche suddette;

Vista la nota prot. n. 2421 del 22 luglio 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;

Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di Ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione della citata modifica nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia è modificato agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, commi 1 e 2, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:

«Art. 2 *(Scopi dell'Università).* — 1. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università garantisce la libera attività di ricerca dei docenti, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali ed attivando gli opportuni incentivi.

2. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e scientifico della comunità nazionale e internazionale.

3. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione, garantisce la libertà di insegnamento, il diritto degli studenti a un sapere critico e a una formazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale e il diritto della società ad acquisire competenze professionali rispondenti alle esigenze del suo sviluppo.

4. Promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio e il loro completamento ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità. Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; promuove attività culturali, sportive e ricreative e sostiene le attività formative autogestite dagli studenti.

5. Sul piano internazionale l'Università persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e studenti.

6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

7. Promuove la residenzialità di docenti e studenti, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.

Art. 3 *(Principi relativi all'azione dell'Università).* — 1. L'Università adegua la propria offerta didattica all'evoluzione delle realtà di riferimento e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.

2. L'Università attiva tutti i livelli di formazione universitaria previsti dallo statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

4. L'Università favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti attraverso i propri organi consultivi e di proposta e riconosce forme specifiche di garanzia dei diritti.

5. L'Università riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Cura l'aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

Promuove l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.

Favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione tra le componenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti.

6. L'Università assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. Nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti l'Università stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alla ricerca.

Art. 4 *(Corsie titoli).* — 1. L'Università conferisce i seguenti titoli:

a) Laurea (L);

b) Laurea specialistica (LS);

c) Diploma di specializzazione (DS);

d) Dottorato di ricerca (DR);

e) Master universitario di e II livello (MU).

2. L'Università rilascia, inoltre, attestati relativi alle attività di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.

3. I corsi di laurea, di laurea specialistica e di dottorato di ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5 *(Organizzazione dell'Università).* — 1. L'organizzazione dell'Università si ispira ai principi della sussidiarietà e del decentramento, e riflette la distinzione fra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

2. All'attività di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti organi di governo:

a) il senato accademico;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il rettore.

3. All'attività di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria è preposto il collegio dei revisori dei conti.

4. Gli organi di governo dell'Università sono assistiti da organi consultivi e di proposta.

Questi sono:

a) il consiglio dei direttori di dipartimento;

b) il comitato dei referenti sociali;

c) il consiglio degli studenti.

5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il difensore degli studenti e il comitato per le pari opportunità per le materie di competenza.

6. L'attività di gestione è svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Università.

7. Sono strutture dell'Università:

a) l'amministrazione centrale;

b) i dipartimenti, i centri interdipartimentali e i centri di erogazione di servizi;

c) le facoltà.

8. L'Università agisce anche in collaborazione con altre università e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.

9. Le strutture amministrative dell'Università sono organizzate in modo da assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità.

10. L'Università persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e società, con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attività in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicità dei risultati scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai fini propri dell'Università.

11. L'Università cura che i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca scientifica.

Art. 6 *(Funzioni del senato accademico).* — 1. Il senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo, normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e o di ricerca dell'Ateneo.

2. In particolare il senato accademico:

a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, determinando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;

b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'Ateneo;

c) delibera le modifiche allo statuto di Ateneo, i regolamenti di Ateneo e il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;

d) delibera sull'offerta didattica dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;

f) istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'Ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attività dei medesimi;

g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facoltà e delle disponibilità finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;

h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di Ateneo del personale tecnico e amministrativo;

i) dirime i conflitti fra le strutture dell'Università;

l) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca; approva le convenzioni di particolare rilievo per l'Ateneo;

m) designa il collegio dei revisori dei conti e gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;

n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti può essere assegnata un'indennità di carica, ivi compresi l'indennità di carica del rettore e gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;

o) esprime un parere sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;

p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore, nonché su quelle di particolare interesse dell'Ateneo spettanti ad altri organi.

3. Il senato accademico motiva esplicitamente le delibere eventualmente difformi dai pareri obbligatori acquisiti da altri organi dell'Ateneo.

Art. 7 *(Composizione del senato accademico).* — 1. Fanno parte del senato accademico i seguenti componenti:

a) il rettore;

b) i presidi di facoltà;

c) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;

d) il presidente del consiglio degli studenti;

e) un numero di docenti pari al doppio di quello dei presidi di facoltà meno uno, eletti dai docenti dell'Ateneo, con voto limitato a uno;

f) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici eletti secondo le modalità dettate dal regolamento generale di Ateneo;

g) due rappresentanti degli studenti designati dal consiglio degli studenti.

2. Le rappresentanze di cui alle lettere *d), f)* e *g)* del primo comma del presente articolo partecipano a tutte le discussioni e hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 6, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *g)* del seconda comma e di quelle implicanti valutazione sull'attività scientifica dei singoli docenti o delle strutture.».

Venezia, 1° agosto 2003

Il rettore: GHETTI

03A09470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ristrutturazione della rete consolare onoraria in Spagna

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione del Consolato onorario in Siviglia (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Madrid, è così modificata: le province di Siviglia, Cordova, Huelva, Cadice, Badajoz e Cacères (in Estremadura).

Art. 2.

La circoscrizione del Vice consolato onorario in Algeciras (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Madrid, è così modificata: le città di Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque, La Lìnea de la Concepciòn, Castellar de la Frontera, Facinas e Jimena de la Frontera.

Art. 3.

La circoscrizione del Vice consolato onorario in Burgos (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Madrid, è così modificata: le province di Burgos, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora e Leòn.

Art. 4.

Il Vice consolato onorario in Cadice (Spagna) è soppresso.

Art. 5.

La circoscrizione del Vice consolato onorario in Alicante (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona, è così modificata: la provincia di Alicante.

Art. 6.

La circoscrizione del Vice consolato onorario in Ibiza (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona, è così modificata: le isole di Ibizia e Formentera.

Art. 7.

Il Vice consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna) è soppresso.

Art. 8.

È istituito in Palma di Maiorca (Spagna) un Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona con la seguente circoscrizione territoriale: le isole di Maiorca e Minorca.

Art. 9.

Il Vice consolato onorario in Valencia (Spagna) è soppresso.

Art. 10.

È istituito in Valencia (Spagna) un Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Barcellona con la conseguente circoscrizione territoriale: la provincia di Valenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2003

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

03A09690

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della provincia napoletana di S. Giacomo della Marca dei Frati Minori, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2003, la provincia napoletana di S. Giacomo della Marca dei Frati Minori, con sede in Napoli, ha assunto la nuova denominazione di «provincia napoletana del SS. Cuore di Gesù dell'Ordine dei Frati Minori», con sede in Napoli.

03A09289

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia Immacolata Concezione, in Volturara Irpina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 luglio 2003, viene estinta la Parrocchia Immacolata Concezione, con sede in Volturara Irpina (Avellino). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A09290

Riconoscimento della civile estinzione della Congrega del SS. Sacramento, in Praiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 luglio 2003, viene estinta la Congrega del SS. Sacramento, con sede in Praiano (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A09291

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita di S. Nicola, in Faibano di Camposano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 luglio 2003, viene estinta la Confraternita di S. Nicola, con sede in Faibano di Camposano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A09292

Riconoscimento della civile estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Avella

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 luglio 2003, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Avella (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A09293

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia SS. Trinità, in Nusco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 luglio 2003, viene estinta la Parrocchia SS. Trinità, con sede in Nusco (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A09294

Riconoscimento di scopo prevalente di culto alla Confraternita «Sacro Cuore di Gesù», in Bisceglie

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 luglio 2003, viene riconosciuta lo scopo prevalente di culto alla Confraternita «Sacro Cuore di Gesù», con sede in Bisceglie (Bari).

03A09295

Riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione di culto Centro di Spiritualità «Madonna della Nova», in Ostuni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di culto Centro di Spiritualità «Madonna della Nova», con sede in Ostuni (Brindisi).

03A09296

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alven»

Estratto decreto n. 315 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALVEN, rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio Alanno Scalo Pe, nelle confezioni:

«450 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 028500015;

«450 mg granulato» 20 bustine - A.I.C. n. 028500027;

«5% crema» 1 tubo da 40 g - A.I.C. n. 028500039.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09542

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nuvaring»

Estratto decreto di modifica del regime di dispensazione UPC/1 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale: NUVARING.

Confezioni:

1 sistema a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE - A.I.C. n. 035584010/M;

3 sistemi a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE - A.I.C. n. 035584022/M.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/265/001.

Tipo di modifica: modifica del regime di dispensazione.

Modifica apportata: è apportata la modifica del regime di dispensazione da «da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta (RNR)» a «da vendersi dietro presentazione di ricetta medica (RR)».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale «Norlevo»

Estratto provvedimento UPC/II/1439 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale: NORLEVO.

Confezioni:

10 compresse in blister pvc/al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884015/M;

20 compresse in blister pvc/al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884027/M;

50 compresse in blister pvc/al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884039/M;

2 compresse in blister pvc/al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884041/M;

100 compresse in blister pvc/al da 0,750 mg - A.I.C. n. 034884054/M.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0146/001/W005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezione 4.2 «Assunzione di due compresse in una singola somministrazione» e conseguenti altre modifiche nelle sezioni 4.4., 4.6, 4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09688

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sermion».

Estratto decreto n. 305 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SERMION, rilasciata alla società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1 - 2 Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 022460036 - GTT OS fl+fl solv;

A.I.C. n. 022460063 - IM 4 fl liof. 4 mg + 4 f.;

A.I.C. n. 022460087 - 30 confetti;

A.I.C. n. 022460099 - 30 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 022460101 - 50 confetti 10 mg;

A.I.C. n. 022460113 - 5 fiale liof + 5 f. solv. (sospesa);

A.I.C. n. 022460125 - iniett. 10 f. liof. 4 mg+10 f.sol;

A.I.C. n. 022460137 - 30 compresse 30 mg;

A.I.C. n. 022460149 - 50 compresse 30 mg (sospesa);

A.I.C. n. 022460152 - 30 compresse solubili 30 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 022460036 - «10 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» 1 flacone + 1 flacone solvente 30 ml contagocce;

A.I.C. n. 022460063 - «4 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 4 flaconi di polvere + 4 fiale solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 022460087 - «5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022460099 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022460101 - «10 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 022460113 - 4 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 5 fiale + 5 fiale solvente da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 022460125 «4 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 10 fiale + 10 fiale solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 022460137 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 022460149 - «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 022460152- «30 mg compresse solubili» 30 compresse.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione dei presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09549

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citicolina».

Estratto decreto n. 306 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITICOLINA - rilasciata alla società Dorom S.r.l., con sede in via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi, Rozzano, Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027648029/G -5 fiale 4 ml 500 mg;

A.I.C. n. 027648031/G - 3 fiale 4 ml 1000 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027648029/G - «500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml

A.I.C. n. 027648031/G - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09548

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eucar».

Estratto decreto n. 310 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EUCAR, rilasciata alla società Salus researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, nelle confezioni:

A.I.C. n. 027080011 - 10 flaconcini orali 1000 mg;

A.I.C. n. 027080023 - «2 g sciroppo» 10 flaconcini monodose (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: deficienze primarie e secondarie di carnitina.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 027080011 - «1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 027080023 - «2 g sciroppo» 10 contenitori monodose (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09547

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Prisma».

Estratto decreto n. 311 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PRISMA rilasciata alla società Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 15 - Milano, nelle confezioni:

A.I.C. n. 023653025 - IM 10 F1 ML30 mg;

A.I.C. n. 023653052 - 50 capsule 24 mg;

A.I.C. n. 023653076 - 30 capsule 50 mg.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 023653025 - «30 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 023653052 - «24 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 023653076 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

03A09546

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Kernit».

Estratto decreto n. 312 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KERNIT, rilasciata alla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Strada Solaro, 75/77 - Villa Sayonara - Sanremo Imperia, nelle confezioni:

A.I.C. n. 026848010 - 10 flaconcini 1 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: «deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

A.I.C. n. 026848010 - «1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose 10 ml.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09545

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mirtilene».

Estratto decreto n. 313 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MIRTILENE, rilasciata alla società S.I.F.I. S.p.a., con sede in via Ercole Patti n. 36 - Lavinaio - ACI S. Antonio CT, nelle confezioni:

20 Capsule - A.I.C. n. 024373019;

«Forte» 20 Capsule - A.I.C. n. 024373033.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: stati di fragilità capillare.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - dicembre 2002:

«Capsule molli» 20 Capsule - A.I.C. n. 024373019;

«Forte capsule molli» 20 Capsule - A.I.C. n. 024373033.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09544

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Varicogel».

Estratto decreto n. 314 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VARICOGEL, rilasciata alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio Alanno Scalo Pe, nelle confezioni:

Tubo gel 30 g - A.I.C. n. 026895019;

Tubo gel 50 g - A.I.C. n. 026895021;

Tubo gel 100 g - A.I.C. n. 026895033.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - dicembre 2002:

«1% + 0,5% gel» Tubo 30 g - A.I.C. n. 026895019;

«1% + 0,5% gel» Tubo 50 g - A.I.C. n. 026895021;

«1% + 0,5% gel» Tubo 100 g - A.I.C. n. 026895033.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09543

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Logan».

Estratto decreto n. 316 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LOGAN, rilasciata alla società Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede in via Salaria n. 1240 - Roma, nelle confezioni:

«500» 3 fiale 4 ml - A.I.C. n. 023806058;

«500» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 023806060;

«1000» 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 023806072;

«1000» 3 fiale 4 ml - A.I.C. n. 023806084;

«1000» soluz 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 023806096.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - dicembre 2002:

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» - 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 023806058;

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 023806060;

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» - 1 fiala da 4 ml - A.I.C. n. 023806072;

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» - 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 023806084;

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» - 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 023806096.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09541

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicer».

Estratto decreto n. 317 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NICER, rilasciata alla società Istituto Chimico Internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede in via Salaria, n. 1240 - Roma nelle confezioni:

Gocce 1% 30 ml (sospesa) - A.I.C. n. 028570012;

30 Compresse 30 mg - A.I.C. n. 028570024.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate: decadimento cognitivo di grado lieve da patologie di origine vascolare nell'anziano.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - dicembre 2002:

«10 mg/ml polvere e solvente per soluzione orale» - 1 flacone solvente da 30 ml + contagocce (sospesa) - A.I.C. n. 028570012;

«30 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 028570024.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09540

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Foligno

Con decreto 14 febbraio 2003, n. 0056 DT 2003, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenza del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 2003, reg. n. 3, foglio n. 184, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti nel comune di Foligno, distinti nel catasto del comune medesimo al foglio n. 254, mappale n. 140 ed al foglio 255, mappale n. 389, della superficie complessiva di mq 1070, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati dall'Agenzia del demanio di Perugia che fanno parte integrante del citato decreto.

03A09689

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9
	Maggio	120,5	2,4	4,7
	Giugno	120,6	2,3	4,6
	Luglio	120,9	2,5	4,9

03A09815

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Proroga della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del fiume Tagliamento

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 30 in data 14 agosto 2003 è stato prorogato a tutto il 5 settembre 2003, ai sensi dell'art. 1 della delibera del Comitato istituzionale n. 2 del 1° agosto 2002, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento.

Il documento sopracitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

03A09685

Proroga della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica classificato di grave entità, nel bacino del fiume Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 29 in data 14 agosto 2003 è stato prorogato a tutto il 5 settembre 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica, classificato di grave entità, nel bacino del fiume Piave.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A09686

Proroga dello stato di sofferenza idrica nel bacino del fiume Tagliamento

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 24 in data 30 luglio 2003 è stato prorogato a tutto il 15 agosto 2003, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 2 del 1° agosto 2002, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento.

Il documento sopracitato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

03A09351

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501196/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77